

**AMET**

S.p.A. Fondata nel 1908 già ABM

AMET SPA
76125 · TRANI (BT)

RIC. 04 DIC. 2024

Prot. N° 3187

CHIARIMENTI

del 04.12.2024

Affidamento del Servizio di somministrazione lavoro temporaneo

(Procedura di affidamento diretto di accordo quadro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), e art. 59, del D. Lgs. 36/2023, mediante avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici)

CHIARIMENTI

Quesito 4	<i>All'interno del modello economico viene richiesto di offrire una percentuale di ribasso sul valore massimo del margine di agenzia. Chiediamo gentilmente di specificare quale sia questo valore massimo relativo al margine di agenzia.</i>
Riscontro al quesito 4	<i>Il valore massimo del margine di agenzia è il ribasso massimo offerto sulla tariffa oraria prevista dai diversi CCNL applicabili alla tipologia di figura professionale richiesta (come riportato al primo cpv dell'indagine di mercato. Si precisa che è in corso di sostituzione il modello di offerta economica da utilizzare).</i>
Quesito 5	<i>1. si chiede di indicare se trova applicazione la clausola sociale 2. posto che nell'offerta economica l'O.E. deve indicare un ribasso percentuale mentre nei chiarimenti pubblicati è stato indicato che l'O.E. dovrà semplicemente indicare il mark-up sulla tariffa oraria prevista per i diversi CCNL, si chiede di specificare cosa vada inserito nell'offerta economica. Nel caso in cui vada inserito il ribasso percentuale, si chiede di indicare su quale importo questo debba essere calcolato.</i>
Riscontro al quesito 5	<i>1. L'applicazione della clausola sociale è norma inderogabile, giusta art. 57, c. 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Si precisa che il personale da somministrare sarà esclusivamente riferito ad esigenze di carattere temporaneo. Quest'ultimo non potrà eccedere il periodo massimo previsto dalla legislazione vigente al momento della somministrazione. 2. Nell'offerta economica l'O.E. dovrà essere indicato il ribasso massimo offerto sulla tariffa oraria prevista dai diversi CCNL applicabili alla tipologia di figura professionale richiesta (è in corso di sostituzione il modello di offerta economica da utilizzare).</i>
Quesito 6	<i>1. in virtù della risposta fornita al chiarimento n. 1, considerando che occorre indicare il mark up offerto, si chiede conferma che possiamo autonomamente modificare il modello dell'offerta economica inserito tra i documenti dell'indagine di mercato, in quanto sul modello in oggetto viene richiesto di <u>esprimere un ribasso percentuale con 2 decimali sul valore massimo del margine di agenzia.</u></i>
Riscontro al quesito 6	<i>L'O.E. dovrà indicare nel modello di offerta economica il ribasso massimo offerto sulla tariffa oraria prevista dai diversi CCNL applicabili alla tipologia di figura professionale richiesta (è in corso di sostituzione il modello di offerta economica da utilizzare).</i>
Quesito 7	<i>1) Si chiede gentile conferma che l'unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all'Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l'addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione. Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all'Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente</i>



	<p>dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l'addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art. 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l'addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l'unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett.le Amministrazione l'addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo.</p> <p>2) Con riferimento alle previsioni dei documenti di gara, si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell'Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa utilizzatrice in cui si inserisce "nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo" di quest'ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell'impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento". Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell'utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf pag. 9. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni dei documenti di gara in quanto inerenti l'eventuale Nomina a responsabile dell'aggiudicatario.</p>
Riscontro al quesito 7	<p>1) Resta in capo all'aggiudicatario la formazione generale, mentre in capo alla Società AMET S.p.A. la formazione specifica. Il tutto dovrà avvenire prima dell'avviamento per la somministrazione. L'unità che sarà individuata dall'aggiudicatario, sarà preventivamente sottoposta a visita da parte del medico competente a carico dell'AMET S.p.A.;</p> <p>2) Si conferma che la nomina a responsabile del trattamento resta in capo al committente AMET S.p.A.</p>



Quesito 8	<ol style="list-style-type: none">1) il valore massimo dell'affidamento, pari ad € 139.500,00, è riferibile al solo margine di agenzia o all'importo complessivo della fornitura ?2) Per quanto riguarda il paragrafo del bando in cui si fa riferimento alla selezione di figure da inserire in graduatorie da cui attingere il personale e alla corresponsione di una tantum di 500€ per ogni selezione (fino ad un importo massimo di 3000€ nel triennio) si chiede se trattasi di un refuso.
Riscontro al quesito 8	<ol style="list-style-type: none">1) L'importo di €. 139.500,00 è il valore contrattuale comprensivo di tutti gli oneri e il mark up al netto dell'IVA come per legge;2) Non trattasi di un refuso ma di uno specifico compenso che sarà riconosciuto nel caso in cui all'aggiudicatario venga richiesto l'espletamento di una procedura selettiva nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e del vigente regolamento AMET S.p.A. disponibile per la visione all'indirizzo www.ametspa.it.

Il RUP
dott. Vincenzo Piizzi